

VERBALE DI ACCORDO

Addì 23.12.99,

tra l'ARPA SpA e le OO.SS. CGIL, CISL, UIL, FAISA, CISAL, segreterie regionali si conviene quanto appresso:

Art. 1 Viene integrata la disciplina di cui all'accordo aziendale in data 8.2.96 con la previsione della possibilità per i dipendenti, che ne abbiano fatto richiesta, di presentare istanza per l'ottenimento di una seconda anticipazione.

Questa possibilità è regolata dalle norme che seguono.

Art. 2 Le domande di nuova anticipazione del TFR saranno esaminate successivamente a quelle riguardanti la prima anticipazione, nel rispetto della percentuale complessiva del 4%. In altri termini la percentuale del 4% deve comprendere tutte le richieste sia di 1° che di 2° anticipazione.

Nel caso in cui detta percentuale fosse interamente riservata alle richieste di 1° anticipazione, le nuove istanze saranno accoglibili nel limite del 5% aggiuntivo calcolato sul limite annuo delle richieste accoglibili riguardanti la 1° anticipazione nonchè, laddove vi fosse capienza, sul limite del 5% previsto dall'art. 9 del citato accordo aziendale in data 8.2.96.

Art. 3 La priorità nell'accoglimento della 2° istanza è costituita dal protocollo di ricezione della Direzione Generale. A parità di presentazione, hanno precedenza i dipendenti che hanno inoltrato la richiesta di 1° anticipazione in data più remota.

Art. 4 La documentazione a corredo della 2° richiesta deve essere la stessa prevista dall'accordo aziendale in data 8.2.96 sopra citato.

Art. 5 Il 70%, misura massima della 2° anticipazione, dovrà essere calcolato facendo riferimento all'importo residuale tra tutto il TFR maturato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla 2° erogazione e quello già erogato in sede di 1° anticipazione.

F.to

F.to

DIREZIONE ARPA

SEGRETERIE REGIONALI

le seguenti condizioni su criteri e impostone
 e' accordo stesso;

- 1) Rispetto percentuale del 40%; la data non è più coperta da nessun altro
- 2) Le domande di concessione ~~della 1° onnicomprensiva~~ sono esaminate successivamente e quelle della 1° onnicomprensiva
~~non sono subordinate all'accoglimento di quelle~~
~~rispettivamente della 1° concessione~~ o che la prima
 deve del 4 componente tutte e due le richieste;
- 3) criteri di priorità: hanno priorità ~~le richieste~~ Apporti di date di presentazione (prot. del DG)
~~che tenendo conto della data di presentazione~~ per la prima onnicomprensiva e
 2° onnicomprensiva
 (prot. del DG)

Stella prima richiesta // accoglimento;

- 4) nell'accordo si dovrà disciplinare e di vedere i casi di più esentati ed esenti ~~suber~~ con decurtazione dell'importo per, alla essere del 1° stipendio.
- 5) la documentazione/dovrà essere la stessa ~~richiesta~~ della 2° richiesta della 1° domanda;
- 6) Il 70% dovrà essere riferito all'importo residuale ~~tra Y TFR maturato e quello di esigibilità~~ tra Y TFR maturato e quello di esigibilità tenuto in sede di prima onnicomprensiva. La base di accordo sarà presentata per l'approvazione alle strutture responsabili entro novembre P.P.

Chiedi: 7-10-99

[Numerous signatures and handwritten notes]
 Alessandro Oliva
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]